

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 2892 del 19 Settembre 2016

Oggetto: Domanda di concessione del contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. dalla **Società Agricola Gambuzza di Verri Maria Silvia & C. s.n.c.** (ora Società Agricola Gambuzza di Casumaro Gianfranco & C. s.n.c.) protocollo **CR-280-2016** del 07/01/2016. **Rigetto dell'istanza.**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016 e 36/2016;
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn., 83/2014, 5/2015, e 2/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n. 84/2014 e con l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014, 71/2014;
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge

74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'addendum 23 luglio 2013 e dall'addendum 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012", approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e s.m.i., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i, che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:
 - a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;
 - b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
 - c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
 - d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3 comma 1 lettera f e commi 12 e 13 bis del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;
 - e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;

- l'articolo 2, comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:
 - a) per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b) c) e d) i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;
 - b) per gli interventi indicati alla lettere e), i contributi sono quelli previsti dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012;
 - c) per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 Agosto 2012.

Preso atto:

- che in data 07/01/2016 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda protocollo n. CR-280-2016 presentata dalla **Società Agricola Gambuzza di Verri Maria Silvia & C. s.n.c.** (ora Società Agricola Gambuzza di Casumaro Gianfranco & C. s.n.c.) protocollo CR-280-2016, con sede legale a Medolla (MO), via Roncaglio n. 7 - CAP 41036, C.F. e P.IVA 01277780365;
- che l'istruttoria della suddetta domanda, svolta da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012, si è conclusa con esito positivo;
- che il Nucleo di Valutazione, sulla base della succitata istruttoria, nella seduta del 09/06/2016, come risulta dal verbale CR-31324-2016 del 09/06/2016, conservato agli atti dal Responsabile della procedura istruttoria delle domande, ha espresso parere negativo sull'ammissibilità a contributo della domanda, deliberando: « VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO, SI PROPONE: LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.2 PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: Si evidenziano criticità in merito alla dimostrazione dell'utilizzo ai fini produttivi dell'immobile alla data del sisma, in quanto dal materiale acquisito in sede di istruttoria l'immobile si dimostra essere già nel 2011 in uno stato di manutenzione tale da non consentirne l'utilizzo in sicurezza: infatti risultano evidenti parziali crolli sulla copertura e la presenza di vegetazione permanente in stretta aderenza al fabbricato. Il Nucleo modifica e approva l'esito proposto dai tecnici istruttori. »;
- che si è proceduto, attraverso il sistema Sfinge, all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, a firma del responsabile unico del procedimento, dott. Daniele Dosualdo (protocollo CR-35816-2016 del 30/06/2016), ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il sopramenzionato preavviso di rigetto è stato rifiutato, protocollo CR-37485-2016 dell'08/07/2016, contestualmente alla presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- che, conseguentemente, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria della domanda, svolto da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012, e che tale supplemento d'istruttoria si è concluso con esito negativo;
- che il Nucleo di Valutazione, sulla base del succitato supplemento d'istruttoria, nella seduta del 25/08/2016, come risulta dal verbale protocollo CR-45597-2016 del 29/08/2016, conservato agli atti del responsabile unico del procedimento, dott. Daniele Dosualdo, ha confermato l'esito negativo deliberando: « - VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO - VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO: **a.** Il tecnico dichiara che “[...] il fabbricato identificato al Mappale 84 (ora Mappale 141) era ed è l'unico fabbricato produttivo in uso alla Società Gambuzza ed è pertanto stato, dalla data di stipula del comodato fino alla data del sisma, utilizzato dall'azienda agricola”; **b.** Il tecnico dichiara che “Dall'analisi della documentazione fotografica ante e post sisma si desume come il fabbricato costituente l'US1 fosse agibile e fruibile, ad esclusione di una porzione del piano primo. E' infatti possibile riconoscere, nei mesi prima del sisma, due porzioni di copertura danneggiate di estensione limitate (circa 2 mq ciascuna), concentrate nella parte Sud del fabbricato stesso. [...] Si ritiene pertanto che tale condizione non infici l'agibilità complessiva del fabbricato e la definizione del livello operativo dello stesso.”; **c.** Il tecnico dichiara che “Il fabbricato lato strada, identificato come US2, presenta alla data del sisma copertura in buono stato, così come le strutture portanti perimetrali.” **d.** Il tecnico dichiara che “[...] L'eventuale non agibilità della tettoia non preclude in alcun modo l'utilizzo dei fabbricati in muratura, utilizzati infatti alla data del sisma.” **e.** Il tecnico dichiara che “L'effettivo utilizzo di entrambi i fabbricati alla data del sisma è confermato dalla presenza all'interno degli stessi di attrezzature e cassoni per lo stoccaggio della frutta.[...] Sebbene non siano presenti mezzi danneggiati a causa dei crolli, probabilmente in virtù della mancata coincidenza tra l'evento del sisma e la stagione di maggior impiego dei depositi, è comunque deducibile l'utilizzo dei fabbricati dalla presenza di cassoni per lo stoccaggio dei prodotti, tutt'ora visibili.” E non recepite in quanto: **a.** La presenza del contratto non esclude un pessimo stato manutentivo dell'immobile già precedente al sisma, dimostrato dalla documentazione fotografica, tale da precluderne l'utilizzo in sicurezza; **b. e c.** La documentazione fotografica allegata dal tecnico in fase di controdeduzione conferma la motivazione di non ammissibilità a contributo dell'immobile; non è possibile in tale condizione confermare il completo nesso di causalità tra il danno e gli eventi sismici del maggio del 2012; **d.** Come rilevato nella motivazione di non ammissibilità, la presenza di vegetazione permanente in stretta aderenza al fabbricato e le condizioni dell'immobile ante sisma,

non permettono di confermare l'utilizzo in sicurezza dell'immobile ai fini produttivi; e. La non ammissione è dovuta alle condizioni manutentive dell'immobile alla data del sisma, alla quale si presentava in condizione di sicurezza per gli eventuali operatori non in linea con gli standard in materia di ambienti di lavoro. Il riferimento ad uno stoccaggio di contenitori per la frutta in condizioni di mancata copertura resistente agli eventi meteorici dimostra quanto l'immobile non fosse rilevante l'attività produttiva aziendale. Il riferimento allo strumento di elevazione di "ballini" di fieno e o paglia in una azienda di queste dimensioni risulta completamente anacronistico ed incoerente con una razionale attività produttiva da reddito. SI PROPONE: 2) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.2 PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: Esaminate le controdeduzione in base alle valutazioni di cui sopra rimane non dimostrato l'utilizzo ai fini produttivi dell'immobile alla data del sisma. Si evidenziano criticità in merito alla dimostrazione dell'utilizzo ai fini produttivi dell'immobile alla data del sisma, in quanto dal materiale acquisito in sede di istruttoria l'immobile si dimostra essere già nel 2011 in uno stato di manutenzione tale da non consentirne l'utilizzo in sicurezza: infatti, risultano evidenti parziali crolli sulla copertura e la presenza di vegetazione permanente in stretta aderenza al fabbricato. Pertanto non si ritiene dimostrato, in maniera chiara ed oggettiva, l'utilizzo dell'immobile in oggetto ai fini produttivi, come previsto dall'Art. 1 dell'Ordinanza 57, requisito necessario per la concessione dei contributi: si rileva dal materiale fotografico presente in fascicolo istruttorio la presenza di materiale in disuso non compatibile con la razionale attività produttiva agricola. Pertanto l'intervento richiesto non è inquadrabile nel riavvio delle attività produttive interrotte a causa del sisma. LA PROPOSTA DI NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO E' PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 0,00. Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis. Il Nucleo modifica e approva l'esito proposto dai tecnici istruttori.»;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

DECRETA

- di rigettare l'istanza, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, presentata dalla **Società Agricola Gambuzza di Verri Maria Silvia & C. s.n.c.** protocollo **CR-280-2016** (ora Società Agricola Gambuzza di Casumaro Gianfranco & C. s.n.c.), con sede legale a Medolla (MO), via Roncaglio n. 7 - CAP 41036, C.F. e P.IVA 01277780365;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto (protocollo CR-35816-2016 del 30/06/2016) e nell'esito di supplemento istruttorio (protocollo CR-47423-2016) presentato al Nucleo di Valutazione del 25/08/2016 e da questi modificato, come risulta dal verbale protocollo CR-45597-2016 del 29/08/2016, che si intendono integralmente richiamati;

- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge al soggetto richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)